

COPIA



COMUNE DI PIANSANO
(Provincia di Viterbo)

GIUNTA MUNICIPALE

Delibera n. 28 del 26/02/2014

Oggetto: LOTTIZZAZIONE LOCALITA' DOGANACCIA, ULTERIORE VARIANTE LOTTI 19-20

L'anno duemilaquattordici e questo dì ventisei del mese di febbraio alle ore 11,30 in Piansano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor DI VIRGINIO ANDREA - SINDACO

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
DI VIRGINIO ANDREA	SINDACO	s	
MELARAGNI ROSEO	VICE-SINDACO	s	
FORTI MARIO	ASSESSORE	s	
CIOFO VALENTINA	ASSESSORE		s
BRIZI PINO	ASSESSORE	s	

Presenti 4 Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dott.ssa ELENA PICCOLI Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 29 del 16.03.1990, si approvava il Piano di Lottizzazione in località "Doganaccia";

CHE con deliberazione consiliare n. 113 del 17.11.1995, si approvava una variante al Piano di Lottizzazione di cui al punto precedente;

CHE con deliberazione della Giunta Municipale n. 139 del 02.11.2011 veniva approvata una variante specifica interessante i lotti in oggetto;

CHE con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1407 del 25.10.2002, è stata approvata la Variante al Piano Regolatore Generale del territorio del Comune di Piansano, ove è previsto nella normativa tecnica di attuazione, per la specifica zona:

"Articolo 16

ZONA "D" ARTIGIANATO, PICCOLA INDUSTRIA E COMMERCIO

.....

4. L' autorizzazione a costruire è subordinata ad un piano di attuazione secondo quanto disposto dagli artt. 5 e 6 delle presenti norme, da formare nel rispetto dei seguenti indici e parametri edilizi:

f) indice di fabbricabilità territoriale $I_t = 2.30$ mc./mq.;

g) indice di fabbricabilità fondiaria $I_f = 2.80$;

h) lotto minimo mq. 1.000;

i) indice massimo di copertura 45%;

j) numero massimo piani fuori terra: 2;

k) altezza massima mt. 8.00;

l) distacco minimo dai confini mt. 5.00;

m) distacco minimo da edifici mt. 10.00;

n) superficie a parcheggio privato pari al 20% della superficie coperta delle costruzioni di cui sopra;

o) i volumi tecnici non sono computabili ai fini dell' altezza massima.

..... "

CHE in proposito è pervenuta istanza dal signor Olimpieri Mario, allegata all' istanza acquisita al n. 5291 di protocollo, del 16.12.2011, con cui viene richiesta la variante alle norme tecniche di attuazione della lottizzazione regolante la zona, con possibilità di sfruttare l' indice massimo di copertura del 45%;

CHE l' istanza è stata sottoposta al parere della Commissione Edilizia, la quale nella seduta del 13.07.2012, decisione n. 3002, ha espresso parere favorevole, per la variante di che trattasi;

CHE tale possibilità è stata introdotta con la Variante al Piano Regolatore Generale, di cui sopra;

RITENUTO poter procedere in merito;

VISTO l' articolo 1 della legge regionale n. 36 del 02/07/1987 e succ. m.i., come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 12 del 06.08.2012, il quale dispone che: "1.

i piani di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), nonché ogni ulteriore piano attuativo dello strumento urbanistico generale non sono sottoposti ad approvazione regionale quando comportano le varianti allo strumento generale di seguito elencate:

..... "

2. La deliberazione comunale con la quale si adottano gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 è pubblicata nell'albo pretorio del comune e, successivamente al ricevimento delle eventuali opposizioni, è inviata, con gli atti che la corredano, alla Regione che, entro trenta giorni dal ricevimento, può far pervenire al comune osservazioni sulla rispondenza degli stessi alle norme della presente legge.

3. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al presente articolo sono approvati dal comune con deliberazione consiliare nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), c) e d) ovvero con deliberazione della giunta comunale nelle ipotesi di cui al medesimo comma 1, lettere a), e) e f) che non può essere adottata

prima della scadenza del termine di cui al comma 2. Con la deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico attuativo il comune decide sulle eventuali opposizioni pervenute, si pronuncia con motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni della Regione trasmettendo alla stessa il provvedimento di approvazione entro i successivi quindici giorni.

VISTO l' articolo 1bis della legge regionale n. 36 del 02.07.1987 e successive modifiche ed integrazioni introdotto dall' articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 21 dell' 11.08.2009, come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 12 del 06.08.2012, il quale dispone che: "1. I piani attuativi, conformi allo strumento urbanistico generale, anche qualora contengano le modifiche di cui al comma 2, sono approvati dalla giunta comunale, senza l'applicazione delle procedure di cui al medesimo articolo 1, commi 2 e 3."

.....

CHE, a mente, del novellato articolo 1bis, comma 1, i piani attuativi possono essere approvati dalla Giunta Municipale, senza l'applicazione delle procedure di cui al medesimo articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 36/87 e succ. m.i.;

CHE pertanto, trattandosi di una variante normativa di applicazione delle norme dello strumento urbanistico generale, a mente delle disposizioni introdotte e da ultimo, modificate con la legge regionale n. 12 del 06.08.2012, si può direttamente procedere all' approvazione della richiesta variante normativa;

VISTA la legge regionale n. 38 del 22.12.1999 e succ. m.i.;

VISTA la legge regionale n. 36 del 02.07.1987 e succ. m.i.;

VISTA la legge n. 1150 del 17.08.1942 e succ. m.i.;

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e succ. m.i.;

VISTO lo Statuto;

VISTA la Variante al Piano Regolatore Generale, vigente;

DATO ATTO che l' approvazione viene fatta ai termini del comma 1, dell' articolo 1bis, della legge regionale n. 36/87 e succ. m.i.;

RITENUTO variare il Piano di Lottizzazione approvato, in virtù delle modificazioni operate dalla Variante al Piano Regolatore Generale, secondo quanto in appresso;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267/2000;

CON VOTI unanimi;

d e l i b e r a

1. di variare il Piano di Lottizzazione approvato con le deliberazioni consiliari in narrativa citate, inserendo all' interno delle norme tecniche di attuazione, del piano in parola, il seguente articolato:
"Per i lotti 19-20 della lottizzazione in parola è altresì stabilito l' indice massimo di copertura nella misura del 45%";
2. di variare, nei sensi di cui al punto precedente, il Piano di Lottizzazione in premessa;
3. di dare atto, per quanto sopra, della conclusione dell' iter formativo della variazione disposta con la presente deliberazione;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l' urgenza di procedere in merito.

Pareri di cui all'art.49 del D. Lgs. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore interessato

F.to *Roseo Melaragni*

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to DI VIRGINIO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ELENA PICCOLI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal 05/03/16 al 20/03/16, al n. *131* del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa ELENA PICCOLI

Si certifica che copia della presente deliberazione :

E' stata inviata ai capigruppo consiliari (Art. 125)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/02/2014

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.134, comma 3);

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ELENA PICCOLI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ELENA PICCOLI

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993